

ARTICOLO 1, COMMI 59-64 112 **Articolo 1, commi 59-64 (Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi)**

59. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge n. 155 del 2003, è riconosciuto un contributo fi no al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli anni 2017 e 2018.

60. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

61. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 59 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fi siche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fi siche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.

62. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

63. Per provvedere all'erogazione del credito d'imposta previsto dai commi da 59 a 64 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

64. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 63.

**I commi da 59 a 64 prevedono incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali da parte degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Tale contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e il relativo importo è rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici o importatrici dei citati beni mobili strumentali, che lo recuperano sotto forma di credito di imposta.**

ARTICOLO 1, COMMI 59-64 113

Il **comma 59** riconosce ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 155/2003, che **acquistano in Italia**, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge, ossia **a fini di solidarietà sociale** e per la **limitazione degli sprechi**, un **contributo** fino al **15 per cento** del prezzo di **acquisto**, fino ad un massimo di **3.500 euro annui**, nel limite delle risorse individuate dal successivo comma 63 per gli anni 2017 e 2018.

L'ambito di applicazione della norma è definito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 155/2003 (c.d. legge del buon Samaritano), come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2016, recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. In particolare, i soggetti ai quali la norma richiamata fa riferimento sono gli **enti pubblici** e gli **enti privati** costituiti per il **perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche** e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità. Rientrano nell'ambito di applicazione della norma le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997<sup>16</sup>, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti.

<sup>16</sup>Il d. lgs. 460/1997 reca il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

Il **comma 60** prevede che il contributo sia corrisposto dal venditore mediante **compensazione** con il prezzo di acquisto.

Il **comma 61** definisce il meccanismo attraverso il quale il contributo si concretizza. In particolare, la norma prevede che le imprese costruttrici o importatrici dei sopra citati beni mobili strumentali **rimborsino** al venditore l'importo del contributo e lo **recuperino** sotto forma di **credito di imposta** per i seguenti versamenti, dovuti dalle imprese stesse anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto:

- ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente;
- imposta sul reddito delle persone fisiche;
- imposta sul reddito delle società e imposta sul valore aggiunto.

Il **comma 62** prevede, a carico delle imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili strumentali di cui sopra, un onere di **conservazione** di copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore. Tale onere opera fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita. ARTICOLO 1, COMMI 59-64 114

Il **comma 63** autorizza una spesa di **10 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2017** e **2018**, al fine di provvedere all'erogazione del credito d'imposta di cui sopra.

Il **comma 64** demanda a un **decreto di natura non regolamentare** del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione:

- delle **modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione** dei contributi;
- delle **condizioni per la fruizione** dei contributi medesimi;
- delle **modalità di monitoraggio e di controllo** per garantire il rispetto dei limiti di spesa, corrispondenti alla dotazioni annue del fondo, pari come detto, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.